



COMUNE DI PRADAMANO
PROVINCIA DI UDINE

Piazza Chiesa, 3 – C.A.P. 33040 – Cod. Fisc. 80003650308 – P.IVA 00466800307 – Tel. 0432-670014/15 Telefax 670002

REGOLAMENTO

**per l'utilizzazione e la gestione
del sistema di Video Sorveglianza
sul Territorio dei Comuni di
Pavia di Udine e Pradamano**

APPROVATO DAL:
C.C. con atto n. 43/2011

FINALITÀ

Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del sistema di videosorveglianza gestito dal Comune di Pavia di Udine e Pradamano, tramite la Posizione Organizzativa dell'Ufficio Unico di Polizia Locale (in prosieguo denominati semplicemente Comuni Titolari), ne regola l'uso nei limiti e alle condizioni previste dal D.Lgs. 30.06.2003 n° 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" del D.L. 23 febbraio 2009 n. 11 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori" convertito con Legge 23 aprile 2009 n. 38 ed in conformità al Provvedimento Generale del Garante per la protezione dei dati personali del 29.04.2004, che aggiorna e integra quello precedente del 29.11.2000, dal Regolamento Comunale sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari "Regolamento sulla Privacy", approvato con Deliberazione del C.C. in data 24.03.2006, ne determina le condizioni necessarie affinché l'impianto possa essere attivato e tenuto in esercizio.

Per tutto quanto non risulti dettagliatamente disciplinato nel presente documento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, nel prosieguo denominato per brevità Codice, al sopra richiamato D.L. 23 febbraio 2009 n. 11, ai provvedimenti a carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali sopra richiamati e al documento delle scelte che si allega al presente e che ne costituisce parte integrante.

DEFINIZIONI

A tal fine ed in applicazione alla disciplina codicistica (art. 4 D.Lgs. 30.06.2003 n. 196), si intende per:

- a) "trattamento con strumenti elettronici", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati con l'ausilio dei mezzi elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati anche se non registrati in una banca dati;
- b) "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- c) "titolare del trattamento", i Comuni di Pavia di Udine e Pradamano, per le relative aree territoriali di specifica competenza, nelle loro articolazioni interne cui competono, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento dei dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
- d) "responsabile del trattamento", la persona fisica o giuridica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- e) "incaricati del trattamento", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- f) "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
- g) "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- h) "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

- i) “dato anonimo”, il dato che, in origine, a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- j) “blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
- k) “banca di dati”, qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti e più specificamente il complesso organizzato di dati personali formatosi presso la sala / centro di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area interessata.

Quanto sopra premesso,

nel ricordare che il Garante per la protezione dei dati personali si è già espresso circa l'ammissibilità del trattamento di dati personali mediante sistemi di video-sorveglianza, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n° 196, si stabiliscono le seguenti disposizioni:

Art. 1)

1. L'attività di video-sorveglianza è svolta per le seguenti finalità meglio dettagliate qui appresso: prevenzione di attività illecite, sicurezza e tutela del patrimonio e controllo della viabilità, tutela della sicurezza urbana, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, ai sensi dell'Art. 6 c.7 del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11 convertito in Legge n. 38/2009.

2. Gli scopi sono conformi alle funzioni istituzionali demandate ai Comuni Titolari in particolare dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dalla Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Locale 7 marzo 1986 n. 65, dall' Art.6 c.7 del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11 convertito in Legge n. 38/2009, dalla Legge Regionale 29 aprile 2009 n. 9 recante “ disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della Polizia Locale“, nonché dallo Statuto comunale e dai regolamenti comunali vigenti e disposizioni correlate. La possibilità di avere in tempo reale dati e immagini costituisce uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia Locale svolge quotidianamente.

3. In estrema sintesi i Comuni Titolari attraverso l'impianto di video-sorveglianza si prefiggono lo scopo di:

- a) Controllare determinate aree a rischio sicurezza, garantendo quindi un certo grado di sicurezza negli ambiti circostanti le aree sottoposte a video-sorveglianza, quali i parchi, le aree adibite alle attività sportive e ricreative, le piazze ed edifici pubblici, le strutture destinate a pubblici servizi;
- b) Possedere uno strumento attivo di protezione civile sul territorio;
- c) Realizzare un monitoraggio remoto sulla viabilità urbana e su aree significative, utile ai fini di interventi di infortunistica stradale e di analisi dei flussi del traffico;
- d) Prevenire atti di vandalismo e danneggiamento agli immobili, al fine di tutelare il patrimonio comunale;
- e) Assicurare maggiore sicurezza ai cittadini, in particolare alle fasce più deboli della popolazione.
- f) Possedere un presidio remoto sul territorio con conseguente ottimizzazione delle risorse umane a favore di una maggiore presenza su località non presidiate.
- g) Attuare, nei limiti delle proprie competenze, delle attività di controllo del territorio con modalità integrate e sinergiche con organi istituzionalmente preposti alla sicurezza pubblica.

Art. 2)

1. Il sistema, meglio descritto tecnicamente nel “Documento delle scelte” (sub p.to 1.5 “Aspetti tecnici”), che costituisce parte integrante del presente provvedimento, consiste di un server per la registrazione delle immagini con funzioni di controllo e supervisione, collocato presso l’ufficio Unico di Polizia Locale (in seguito centro di controllo) e da un insieme di punti di ripresa costituiti da telecamere telecontrollabili, ubicati sul territorio comunale ed individuati nella scheda impianto di video-sorveglianza / individuazione delle aree sensibili sottoposte a video controllo.

2. Le immagini video riprese dalle telecamere sono trasmesse tramite un’infrastruttura di rete wireless di tipo proprietario dedicato esclusivamente a questo servizio, con trasmissione di tipo digitale dei dati. Il sistema non è collegato ad altri sistemi, né ad alcuna rete pubblica di telecomunicazioni. Non è quindi accessibile da altre periferiche. Presso il centro di controllo è possibile visualizzare solo in caso di necessità le immagini di tutte le telecamere, brandeggiare (in orizzontale ed in verticale) e zoomare le immagini rilevate dalle telecamere. In caso di stretta necessità sarà anche possibile visualizzare le registrazioni delle telecamere stesse, queste specifiche operazioni (visualizzazione delle immagini, delle registrazioni, zoom, brandeggio) che modificano le impostazioni di base - disposte in modo tale da non consentire l’identificazione delle persone o dei dati identificativi dei veicoli - possono avvenire solo in caso di necessità (es. blocchi del traffico, illeciti ecc.) e ad opera di un limitato numero di addetti al sistema, appositamente incaricati, muniti di apposite credenziali e tenuti a seguire istruzioni dettagliate per questa specifiche operazioni.

Art. 3)

1. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: registrazione su hard disk delle immagini video provenienti dalle telecamere dislocate sul territorio comunale.

2. I dati trattati interessano pertanto anche soggetti e/o mezzi di trasporto che transiteranno nelle aree video-sorvegliate.

Art. 4)

1. Le immagini verranno normalmente conservate per sette (7) giorni successivi alla registrazione sul server posizionato in un armadio di sicurezza collocato presso il centro di controllo ai sensi dell’Art. 6 c.8 del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11 convertito in Legge n. 38/2009.

2. L’impiego del sistema di video registrazione è necessario per ricostruire l’evento quando l’ufficio non è presidiato dalla presenza di un incaricato, ferma restando l’inaccessibilità del centro di controllo da parte di soggetti terzi privi dello specifico profilo di autorizzazione garantita dalle misure di sicurezza adottate a tal fine. Sono fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione delle immagini nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell’autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.

3. Un eventuale allungamento dei tempi di conservazione sarà valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente imminente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia delle immagini specificamente richiesta dall’Autorità giudiziaria o da Organi di polizia giudiziaria,

in relazione ad un'attività investigativa in corso. In quest'ultima ipotesi, le sole immagini utili alla ricerca dei responsabili verranno riversate su un nuovo supporto informatico alla fine del loro periodo di conservazione.

Art. 5)

1. Il sistema impiegato è programmato in modo da operare al momento prefissato la cancellazione automatica delle immagini, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

Art. 6)

1. In caso di cessazione di un trattamento, per qualsiasi causa, i dati personali saranno distrutti.

Art. 7)

1. I dati personali oggetto di trattamento saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza e:

- a) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente Art 1.
- b) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- c) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal precedente Art. 4;
- d) Il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti elettronici e nel rispetto delle misure minime indicate all'art. 34 e nell'Allegato B del Codice.

Art. 8)

1. I dati personali oggetto di trattamento sono conservati presso il centro di controllo, in un armadio di sicurezza dove è custodito il server con l'hard disk per la videoregistrazione digitale.

2. Al centro di controllo possono accedere solo ed esclusivamente, oltre al titolare del trattamento nella persona dell'esercente la titolarità - Sindaco pro tempore, o suo delegato - il responsabile e gli incaricati del trattamento dei dati acquisiti mediante il sistema di videosorveglianza, individuati con le modalità di cui al successivo Art. 13 in un numero ristretto di persone.

3. Inoltre, è ammesso l'accesso anche alla ditta autorizzata per eventuali interventi di manutenzione tramite un proprio addetto appositamente nominato quale incaricato del trattamento, in presenza del responsabile o di incaricato delegato.

4. Il centro di controllo (armadio di sicurezza) è sistematicamente chiuso a chiave e verrà prevista una specifica regolamentazione del sistema di gestione delle chiavi.

5. L'utilizzo di un sistema di videoregistrazione digitale impedisce la rimozione accidentale di supporti rimovibili (cassette a nastro o dischi) su cui sono memorizzate le immagini.

Art. 9)

1. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, salvo espressa richiesta dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso. Inoltre i dati non saranno oggetto di diffusione.

Art. 10)

1. La comunicazione dei dati personali da parte dei Comuni Titolari a favore di soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma, la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata, previa comunicazione al Garante, se è decorso il termine di cui all'art. 39, comma 2 del D.Lgs. 30.06.2003 n° 196.

2. Non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

Art. 11)

1. Il titolare del trattamento dei dati acquisiti mediante videosorveglianza sono ai sensi dell'art. 28 del Codice, i Comuni di Pavia di Udine e Pradamano nelle persone dei Sindaci pro tempore quale "*esercente la titolarità*" per le aree territoriali di specifica competenza;

Art. 12)

1. Il Comune titolare deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali e di videosorveglianza, dalle leggi vigenti e dai provvedimenti richiamati in premessa, ivi incluso il profilo della sicurezza per impedire appropriazioni o usi indebiti dei dati.

Art. 13)

1. Il Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 29 del Codice, come da schema di lettera di nomina allegato, è il titolare di Posizione organizzativa all'interno dell'Area Vigilanza / dell'Ufficio Unico di Polizia locale dei Comuni di Pavia di Udine e Pradamano. Il Responsabile del trattamento con proprio atto formale può individuare tra i soggetti

incaricati del trattamento un referente per le funzioni di controllo sull'attività degli incaricati del trattamento e di gestione complessiva del sistema di video – sorveglianza e del trattamento dei dati, purché dipendente dei Comuni di Pavia di Udine o Pradamano incardinato nell'Area Vigilanza / Polizia Locale ed inquadrato nella qualifica di addetto al coordinamento e controllo (Sottufficiale di Polizia Municipale) q.f. PLA 3 o superiore.

2. Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dai Comuni Titolari i quali, anche tramite verifiche periodiche, vigilano sulla puntuale osservanza delle presenti disposizioni.

3. Il Responsabile del trattamento dovrà attuare tutte le precauzioni di natura tecnica, procedurale ed organizzativa per garantire il rispetto di trattamento secondo la legge e secondo quanto definito, nello specifico dal Garante per la protezione dei dati personali con propri Provvedimenti, nonché le misure di sicurezza per impedire usi impropri dei dati.

4. In particolare, dovrà individuare gli eventuali settori di ripresa delle telecamere che possono insistere su aree private, ad elevato rischio di violazione della privacy, e provvedere al loro oscuramento di ripresa.

5. Per ogni singola zona soggetta a videosorveglianza dovranno essere (anche) individuate delle zone da "oscurare", cioè dovrà essere inibita la visualizzazione di particolari siti in maniera elettronica, opzione definita "Privacy Zone" con settaggio automatico della modalità di ripresa con modalità non modificabili dagli operatori incaricati (per esempio non potrà essere possibile effettuare la visualizzazione di ambiti "assolutamente privati" come finestre di abitazioni, balconi ed altro, al fine di evitare interferenze illecite nella vita privata dei cittadini) ciò potrà avvenire anche su richiesta di singoli soggetti interessati.

6. Il Responsabile del trattamento vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi perseguiti dai Comuni Titolari e alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle eventuali disposizioni impartite dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

7. Egli custodisce le chiavi dell'armadio di sicurezza destinato alla conservazione delle registrazioni, nonché le password per l'utilizzo del sistema.

8. Il Responsabile della gestione e del trattamento, impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti.

9. Il Responsabile del trattamento potrà tenere un registro informatizzato dell'impianto dove registrare gli accessi al sistema, i dati eventualmente assunti e quant'altro ritenga di annotare.

10. Più in generale spetta al Responsabile del trattamento la nomina degli incaricati del trattamento di cui all'Art. 14 e la definizione degli aspetti organizzativi afferenti all'attività di trattamento dei dati con particolare riguardo alla gestione della sicurezza informatica dell'impianto.

12. A tale riguardo egli adotta gli atti necessari nella forma della Determinazione e dell'Ordine di Servizio.

Art. 14)

1. Incaricati del trattamento, ai sensi dell'art. 30 del Codice, come da schema di lettera di nomina allegato e quindi autorizzati ad utilizzare gli impianti e a visionare le registrazioni, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, sono solamente quelli individuati con Determinazione del Responsabile della gestione e del trattamento. Gli incaricati vengono scelti in base a criteri di affidabilità, capacità ed esperienza già acquisita in questo settore, oppure, da acquisire attraverso un percorso formativo.

2. A ciascun incaricato verrà assegnata una password di accesso, della quale è responsabile per la custodia, conservazione e assoluta riservatezza.

3. Gli Incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal Responsabile. Nello svolgimento della attività, volta alla prevenzione di attività illecite, sicurezza e tutela del patrimonio, sicurezza urbana e controllo della viabilità tramite il sistema di videosorveglianza, gli Incaricati devono scrupolosamente osservare i principi definiti col Provvedimento del garante del 29/04/04 nonché di liceità, necessità e proporzionalità, limitando i dettagli delle immagini alle reali necessità, predisponendo eventuali automatismi di ripresa (tour e/o preposizionamenti) avendo cura di evitare luoghi ed accessi privati, luoghi di lavoro, luoghi di culto, alberghi, case di riposo e di cura, ecc.

4. Gli Incaricati sono obbligati a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato.

5. In nessun caso, i dati trattati, devono essere comunicati a terzi, salvo che si tratti di indagini giudiziarie o di polizia.

6. I medesimi dati non possono essere diffusi.

7. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 15)

1. Ai fini dell'efficienza e manutenzione degli impianti, i Comuni Titolari, si avvalgono della collaborazione esterna di soggetti privati (ditte ed aziende specializzate nel settore della videosorveglianza), previamente incaricati dal Responsabile del trattamento.

Art. 16)

1. Nel rispetto dei principi fondamentali sanciti dal D.Lgs. 30.06.2003 n° 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” a tutela della riservatezza delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, applicabile anche alle attività di videosorveglianza, ed in particolare di quello della pertinenza e non eccedenza dei dati trattati rispetto agli scopi perseguiti, le telecamere verranno installate in modo tale da limitare l'angolo visuale delle riprese, evitando di rilevare, quando non indispensabili come nell'ipotesi di cui al successivo articolo, immagini dettagliate, ingrandite o dettagli irrilevanti e la ripresa del volto, in maniera tale da non consentire la ripresa dei tratti somatici delle persone e di qualunque altro dettaglio idoneo alla loro identificazione.

2. E' comunque vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell'utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente regolamento. I dati raccolti per determinati fini (ad esempio ragioni di sicurezza, tutela del patrimonio) non possono essere utilizzati per finalità diverse o ulteriori (ad esempio pubblicità, analisi dei comportamenti di consumo) salvo le esigenze di polizia e di giustizia.

3. Resta salva la possibilità di una “estensione” del sistema di videosorveglianza in favore delle forze di polizia statali, regionali e provinciali competenti per territorio da attuarsi nella forma della comunicazione permanente delle riprese/immagini effettuate dal sistema di videosorveglianza e comunque limitata nelle modalità di trattamento delle immagini alla sola consultazione/visione delle stesse restando escluse ulteriori modalità quali ad esempio la registrazione e la conservazione delle immagini.

4. Tale comunicazione avverrà con le modalità di cui all'art. 54 del D.Lgs. 30.06.2003 n° 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” avvalendosi di apposita convenzione che disciplini l'accesso selettivo ai soli dati necessari per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 53 del medesimo Codice.

5. E' vietato utilizzare le immagini che anche accidentalmente dovessero essere assunte per finalità di controllo anche indiretto sui lavoratori , secondo il disposto dell'art. 4 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e ferma restando la procedura prevista dal medesimo articolo.

6. L'installazione del sistema di video-sorveglianza presso gli istituti scolastici, conformemente alla previsione di cui al paragrafo 4.3 del Provvedimento Generale del Garante per la protezione dei dati personali del 29.04.2004, deve essere effettuata con modalità tali da garantire il diritto alla riservatezza dello studente.

7. Tali cautele dovranno essere attuate tanto per l'attività di ripresa di immagini che per le eventuali e successive operazioni di trattamento.

8. Per impianti di video sorveglianza installati presso gli istituti scolastici devono intendersi le attività di ripresa di immagini - e quelle di trattamento conseguente - del fabbricato costituente l'edificio scolastico e delle aree di pertinenza di questo quali ad esempio cortili, porticati o altre aree aperte.

9. Gli impianti di video sorveglianza installati presso gli istituti scolastici e/o quelli che in ogni caso consentono la video - ripresa degli stessi e delle loro aree di pertinenza potranno essere attivati unicamente negli orari e nei periodi nei quali non viene svolta attività didattica.

10. Restano di competenza dell'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza le iniziative intraprese ai fini della tutela dell'ordine pubblico o di individuazione di autori di eventuali atti criminali.

11. Le modalità operative con le quali verrà garantito il diritto alla riservatezza dello studente sono quelle specificate nella scheda impianto di videosorveglianza / individuazione delle aree sensibili sottoposte a video controllo .

Art. 17)

1. Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio,

l'incaricato della videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti se diversi dall'Ente Comunale osservando le modalità previste nella Direttiva del Dipartimento della Pubblica Sicurezza dell'08.02.2005.

Art. 18)

1. Nei casi di cui all'Art. 17, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa, l'incaricato procederà agli ingrandimenti della ripresa delle immagini ed all'acquisizione dei dettagli strettamente necessari e non eccedenti allo specifico scopo perseguito ed alla registrazione delle stesse su supporti ottici. Della eventuale attività di duplicazione dei dati registrati su supporto ottico dovrà essere redatto apposito verbale. Alle specifiche informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria. L'apparato di videosorveglianza potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria, di organi di Polizia Locale o Statale competente per territorio.

2. Nel caso in cui gli organi di Polizia, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che possono essere contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

Art. 19)

1. In ogni momento l'interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003 n° 196, in particolare, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta:
 1. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati, nonché l'indicazione della loro origine, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non sono trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
 2. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 3. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

2. Per ciascuna delle richieste di cui sopra può essere chiesto dai Comuni Titolari all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste con apposito atto da adottarsi a cura della Giunta Municipale con apposita deliberazione .

3. Le suddette istanze possono essere trasmesse al titolare o al responsabile del

trattamento, anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica; costoro dovranno provvedere in merito entro e non oltre trenta giorni. Quando la richiesta riguarda l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30.06.2003 n° 196, la stessa può essere formulata anche oralmente e in tal caso è annotata sinteticamente a cura dell'incaricato o del responsabile.

4. Nell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 30.06.2003 n° 196, l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da una persona di fiducia.

5. Nel caso di riscontro negativo all'istanza di cui sopra, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente e nei termini previsti.

6. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

7. L'identità dell'interessato è verificata sulla base di idonei elementi di valutazione anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento.

8. La persona che agisce per conto dell'interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento dell'interessato. Se l'interessato è una persona giuridica, un ente o un'associazione, la richiesta è avanzata dalla persona legittimata in base ai rispettivi statuti od ordinamenti.

Art. 20)

1. I Comuni di Pavia di Udine e Pradamano in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n° 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, provvederà ad affiggere ed installare un'adeguata segnaletica permanente nelle aree esterne in cui sono concretamente posizionate le telecamere del sistema di videosorveglianza attraverso appositi avvisi (cartelli informativi) muniti di pittogramma e recanti la dicitura: “AREA/TERRITORIO VIDEOSORVEGLIATA/O - LA REGISTRAZIONE E' EFFETTUATA DALLA POLIZIA LOCALE PER FINALITA' DI: PREVENZIONE DI ATTIVITA' ILLECITE, SICUREZZA E TUTELA DEL PATRIMONIO, CONTROLLO DELLA VIABILITA' TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA - ART. 13 DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (D.Lgs. 30.06.2003 n° 196)” secondo lo schema allegato al Provvedimento Generale del Garante per la protezione dei dati personali del 29.04.2004.

Inoltre, nei luoghi diversi dalle aree esterne, oppure, negli stessi casi per i quali è prevista la verifica preliminare al Garante, il modello di informativa semplificata allegato al Provvedimento Generale sopra indicato va integrato con un'informativa che riporti specificamente tutti gli elementi dell'art. 13 del Codice.

Inoltre si procederà:

Alla diffusione ed informazione alla cittadinanza tramite campagne informative, a tal scopo, verranno predisposti e diffusi dei depliants esplicativi, organizzate delle pubbliche e mediante l'uso del sito web dell'amministrazioni verranno pubblicizzate le procedure di funzionamento del sistema, i servizi attivati, i diritti, i doveri e le modalità di accesso dei cittadini, anche in relazione alla legge sulla privacy.

Art. 21)

1. I Comuni Titolari provvederanno alla notificazione preventiva al Garante qualora ricorrano i presupposti e le modalità rispettivamente disciplinati negli artt. 37 e 38 del Codice. Inoltre, i Comuni Titolari osserveranno anche quanto disposto nelle due Informative del Garante in tema di notificazione entrambe del 01.01.2004 e nella Deliberazione del 31.03.2004.

Art. 22)

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del presente trattamento i dati personali saranno distrutti.

Art. 23)

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 141 e seguenti del D.Lgs. 30.06.2003 n° 196.

Art. 24)

1. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della L. 7.8.1990 n. 241 è il responsabile del trattamento dei dati personali così come individuato sopra.

Art. 25)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla scadenza del periodo di pubblicazione dei rispettivi all'Albi Pretori Comunali ad avvenuta esecutività delle relative deliberazioni consiliari che lo approva.

Art. 26)

1. L'individuazione delle aree sensibili sottoposte a video controllo di cui alla Scheda impianto di video-sorveglianza, in caso di sviluppo del sistema, verrà aggiornata con successive deliberazioni delle Giunte Municipali competenti.

ALLEGATI:

- 1) Documento delle scelte operate per l'attivazione di un sistema di video-sorveglianza del territorio comunale.
- 2) Schema di lettera di nomina del responsabile del trattamento dei dati.
- 3) Schema di lettera di nomina dell'incaricato del trattamento dei dati.
- 4) Schema di lettera addetto alla manutenzione del sistema di video-sorveglianza.

DOCUMENTO DELLE SCELTE OPERATE PER L'ATTIVAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE

In questo documento sono esplicitate le ragioni della scelta effettuata in ordine all'installazione di un sistema di videosorveglianza urbana e cioè la motivazione che ha indotto l'Amministrazione a installare un impianto di videosorveglianza e le scelte tecnologiche adottate.

In relazione alle norme dettate dal Garante col Provvedimento Generale del Garante per la protezione dei dati personali del 29.04.2004, che aggiorna e integra quello precedente del 29.11.2000, dal "Regolamento Comunale sulla tutela della riservatezza dei dati personali", approvato con Deliberazione del C.C. n. 77 in data 20.12.99, nonché la nota del Garante datata 8/04/2010 che ne determina le condizioni necessarie affinché l'impianto possa essere attivato e tenuto in esercizio, in materia di trattamento dei dati personali e più precisamente in ordine alla materia "videosorveglianza" vengono posti in trattazione i sotto elencati argomenti, dal cui mancato rispetto deriva la non utilizzabilità del sistema e dei dati da esso rilevati.

1. Principio di liceità;

Il sistema deve essere utilizzato esclusivamente per svolgimento da parte della Polizia Locale di funzioni istituzionali dell'Ente Comunale (D.Lgs. 267/2000, Statuto e Regolamenti Comunali vigenti) nelle fattispecie di prevenzione attività illecite, sicurezza e tutela del patrimonio, controllo remoto della viabilità, tutela della sicurezza urbana in luoghi pubblici o aperti al pubblico (L. 7 marzo 1986 n. 65 - Art. 6 c. 7 del D.L. 23 febbraio 2009 n. 11 convertito in Legge n. 38/2009 - Legge Regionale 29 aprile 2009 n. 9 recante " disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della Polizia Locale " - Art. 55 CPP).

1.1 Principio di necessità;

Il sistema è stato progettato e configurato per evitarne usi superflui rispetto agli scopi prefissati.

In particolare, i dettagli delle immagini, la durata delle registrazioni, l'identificazione automatica di persone e/o mezzi sono stati allineati congruamente agli scopi indicati al punto precedente.

Ciò nel senso che il sistema è predisposto al trattamento di dati anonimi, fintantoché tale non identificabilità diretta o indiretta consenta comunque di perseguire le finalità di cui al punto precedente.

1.2 Principio di proporzionalità;

La scelta del sistema di videosorveglianza è stata preceduta da una valutazione finalizzata a verificare se l'utilizzazione ipotizzata sia in concreto, realmente proporzionata agli scopi prefissi e legittimamente perseguibili.

Prima di propendere per l'installazione delle telecamere in alcune aree del territorio comunale, è stato valutato, con esito negativo, se fossero sufficienti o comunque attuabili altre soluzioni di protezione.

In particolare il progetto nasce dall'impossibilità di affrontare alcuni fenomeni di micro-criminalità ed altri illeciti, nonché assicurare la tutela del patrimonio comunale, assicurare la tutela della sicurezza urbana, il controllo e il monitoraggio continuo del traffico con l'ausilio di sistemi tradizionali di controllo del territorio.

La scelta dei punti "sensibili" sottoposti a video sorveglianza deriva da esigenze di controllo necessarie a contrastare concreti pericoli per la sicurezza della pubblica incolumità, per scopi di deterrenza o di protezione del patrimonio e allo scopo di identificare in tempo reale eventuali situazioni di rischio per il sistema della viabilità locale.

Il presente sistema di videosorveglianza non consente che tramite una integrazione telematica tra più sistemi, si possa ricostruire percorsi e/o abitudini "esclusive" di un certo soggetto.

Il presente sistema di videosorveglianza non consente l'uso di telecamere per scopi di irrogazione di sanzioni amministrative quali: il calpestio di aiuole, affissioni abusive, conferimento di rifiuti non regolare, ecc., salvo che ciò possa compromettere la sicurezza dei cittadini.

1.3 Principio di finalità;

Gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti, legittimi e pertinenti con le finalità istituzionali dell'Ente.

Nel caso specifico la videosorveglianza, è mirata alla prevenzione di attività illecite, alla sicurezza e tutela del patrimonio, al controllo remoto della viabilità, assicurare la tutela della sicurezza urbana, ed alle altre finalità esplicitate nel Regolamento al quale si rinvia.

Gli scopi sono conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune in particolare dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dalla Legge sull'ordinamento della Polizia Municipale 7 marzo 1986 n. 65, dal D.L. 23 febbraio 2009 n. 11 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori" convertito con Legge 23 aprile 2009 n. 38, dalla Legge Regionale 29 aprile 2009 n. 9 recante "disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della Polizia Locale", nonché dallo Statuto comunale e dai regolamenti comunali vigenti.

Le finalità del trattamento devono essere portate a conoscenza tramite cartelli di avvertimento al pubblico installati nelle aree sottoposte a videosorveglianza e tramite la cosiddetta informativa.

L'attività di video sorveglianza deve osservare almeno le seguenti cautele, rispettando comunque il principio di proporzionalità tra mezzi impiegati e fini perseguiti:

- Se l'attività di video sorveglianza è svolta in presenza di un pericolo concreto o per la prevenzione di specifici reati, occorre rispettare le competenze che le leggi assegnano per tali fini solo a determinate amministrazioni pubbliche, prevedendo che alle informazioni raccolte possano accedere solo queste amministrazioni. Resta salva la possibilità di una "estensione" del sistema di videosorveglianza in favore delle altre forze di Polizia Locali e Statali competenti per il territorio comunale, da attuarsi nella forma della comunicazione permanente delle riprese/immagini effettuate dal sistema di videosorveglianza e comunque limitata nelle modalità di trattamento delle immagini alla sola consultazione/visione delle stesse restando escluse ulteriori modalità quali ad esempio la registrazione e la conservazione delle immagini.
- Il trattamento dei dati deve avvenire secondo correttezza e per scopi determinati, espliciti e legittimi (art. 11 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 in seguito T.U.).
- Nei casi in cui la legge impone la notificazione al Garante dei trattamenti di dati personali effettuati da determinati soggetti, questi devono indicare fra le modalità di trattamento anche la raccolta di informazioni mediante apparecchiature di videosorveglianza (art. 37 c. 1° lett. a T.U.).
- Si devono fornire alle persone che possono essere riprese indicazioni chiare, anche se sintetiche, che avvertano della presenza di impianti di videosorveglianza. Ciò è tanto più necessario quando le apparecchiature non siano immediatamente visibili.
- Occorre rispettare scrupolosamente il divieto di controllo a distanza dei lavoratori e le precise garanzie previste al riguardo (art. 4 Legge 300/1970 Statuto dei lavoratori).
- L'installazione del sistema di video-sorveglianza presso gli istituti scolastici deve essere effettuata con modalità tali da garantire il diritto alla riservatezza dello studente (paragrafo 4.3 del Provvedimento Generale del Garante per la protezione dei dati personali del 29.04.2004).
- Occorre rispettare i principi di pertinenza e di non eccedenza (art. 11 T.U.) raccogliendo solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità

perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando - quando non indispensabili - immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, e stabilendo in modo conseguente la localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa.

- Sono escluse le riprese di aree private (quali ad esempio le abitazioni) mediante sistemi di occultamento e settaggio digitale .
- Occorre determinare con precisione il periodo di eventuale conservazione delle immagini, prima della loro cancellazione, e prevedere la loro conservazione solo in relazione a illeciti che si siano verificati o a indagini delle autorità giudiziarie o di polizia.
- Occorre designare per iscritto i soggetti - responsabili e incaricati del trattamento dei dati di cui all'art. 28 e ss. T.U. (individuati comunque in un numero ristretto) che possono utilizzare gli impianti e prendere visione delle registrazioni, avendo cura che essi accedano ai soli dati personali strettamente necessari e vietando rigorosamente l'accesso di altri soggetti, salvo che si tratti di indagini giudiziarie o di polizia.
- I dati raccolti per determinati fini (ad esempio, ragioni di sicurezza, tutela del patrimonio) non possono essere utilizzati per finalità diverse o ulteriori (ad esempio, pubblicità, analisi dei comportamenti di consumo), salvo le esigenze di polizia o di giustizia, e non possono essere diffusi o comunicati a terzi.

1.4 documento delle scelte - motivi:

I Comuni di Pavia di Udine e Pradamano, rispettivamente con deliberazioni di Giunta comunale nn. 165 e 113 del 16/08/2010 e del 09/08/2010, con la partecipazione anche del Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli centrale Z.I.U. hanno approvato un progetto per garantire migliori condizioni di sicurezza sul territorio per incrementare la sicurezza urbana correlato alla gestione associata del Sistema di Videosorveglianza dei territori gestito dall'Ufficio Unico del servizio Intercomunale di Polizia Locale dei Comuni di Pavia di Udine e Pradamano.

Tale progetto è stato parzialmente finanziato ai sensi degli artt. 4 e 14 della Legge Regionale FVG n. 9 del 29/04/2009 (fondo per la realizzazione di interventi relativi a progetti locali di Comune e Province in materia di sicurezza).

Sono stati valutati attentamente i possibili interventi attuabili, considerando in particolare:

- Gli indicatori di eventi criminosi quali: denunce per furti, danneggiamenti, atti vandalici, violenze, ecc. recuperati dalle forze dell'ordine (Questura, Carabinieri, Polizia Municipale);
- La suddivisione geografica degli eventi nell'ambito del territorio comunale per individuare le aree a maggior rischio;
- Le indicazioni della cittadinanza relativamente ad aree percepite a rischio sicurezza;
- Gli orari di maggior rischio;
- L'intensità del traffico, il numero e la localizzazione dei sinistri stradali e le zone del territorio comunale ove con maggiore frequenza si verificano rallentamenti e/o situazioni di congestione del traffico veicolare;
- Gli strumenti tecnologici e le risorse umane che l'Amministrazione può mettere a disposizione;
- La razionalizzazione dei compiti che la Polizia Locale svolge quotidianamente;
- Le esperienze dirette ed i risultati conseguiti con interventi specifici da parte di altre Amministrazioni Locali nell'ambito della videosorveglianza;
- Le disponibilità finanziarie del Comune e la possibilità di attingere a finanziamenti specifici;
- Il contributo finanziario degli artt. 4 e 14 della L.R. 9/2009 (fondo per la realizzazione di interventi relativi a progetti locali di Comuni e Province).

Trattandosi di attività istituzionale volta in particolare alla prevenzione e documentazione di atti illeciti o vandalici in luoghi pubblici, alla gestione della viabilità locale ed alla tutela della sicurezza urbana, con necessità operative relative all'intero arco della giornata (h 24 x 7giorni), la scelta si è indirizzata su un progetto che prevede la realizzazione di un sistema di videosorveglianza del territorio comunale.

Le finalità del suddetto impianto sono conformi alle funzioni istituzionali demandate ai Comuni, in particolare dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dell'Art. 6 c. 7 del D.L. 23 febbraio 2009 , n. 11 convertito in Legge 38/2009, dalla Legge sull'ordinamento della Polizia Municipale 7 marzo 1986 n. 65, della Legge Regionale 29 aprile 2009 n. 9 recante "disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della Polizia Locale", dello Statuto e dei regolamenti Comunali vigenti.

Il sistema consiste in un server per la registrazione delle immagini collocato presso la sala operativa dell'Ufficio Unico del Servizio intercomunale di Polizia Locale di Pavia di Udine e

Pradamano (in seguito centro di controllo) sito a Lauzacco presso il Municipio di Pavia di Udine e da un insieme di punti di ripresa costituiti da telecamere fisse e/o telecontrollabili di tipo “dome”. Le immagini video riprese dalle telecamere sono trasmesse tramite un’infrastruttura di rete wireless di tipo proprietario dedicata esclusivamente a questo servizio, con trasmissione di tipo digitale ed encription dei dati. Il sistema non è collegato ad altri sistemi, né ad alcuna rete pubblica di telecomunicazioni. Non è quindi accessibile da altre periferiche.

Presso l’ufficio periferico della Polizia Municipale è possibile visualizzare contemporaneamente le immagini di tutte le telecamere, brandeggiare (in orizzontale ed in verticale) e zoomare le telecamere soltanto in caso di necessità. Sarà anche possibile visualizzare le registrazioni delle immagini rilevate delle telecamere stesse soltanto in caso di necessità.

Il periodo di conservazione delle immagini è stabilito in giorni sette (7) successivi alla rilevazione ai sensi dell’Art. 6 c.8 del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11 convertito in Legge n. 38/2009. Sono fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione delle immagini nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. Un eventuale allungamento dei tempi di conservazione sarà valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente incombente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia delle immagini specificamente richiesta dall'Autorità giudiziaria o da Organi di polizia giudiziaria, in relazione ad un'attività investigativa in corso. In quest’ultima ipotesi, le sole immagini utili alla ricerca dei responsabili verranno riversate su un nuovo supporto informatico alla fine del loro periodo di conservazione.

Si rappresenta come la scelta di fissare in giorni sette (7) il periodo di durata di conservazione delle immagini dipende dall’impossibilità di garantire la continua presenza di un incaricato o del responsabile del trattamento per il monitoraggio e il controllo delle riprese. Ciò in quanto gli enti titolari del trattamento, Comuni di “modeste dimensioni”, con un numero limitato di dipendenti in organico al Comando di Polizia Locale, non sono in grado di consentire una presenza continua di personale. Pertanto, vi è la necessità di conservare dette riprese per il tempo suindicato di sette giorni, così consentendo in un secondo momento rispetto alla ripresa avvenuta, per ipotesi in assenza dell’addetto, di avere accesso al dato personale e di valutarne la rilevanza rispetto alle finalità preventivate.

Ne consegue che in caso di: a) dato non rilevante esso verrà distrutto automaticamente dal sistema informatico allo scadere del settimo giorno, b) dato rilevante (es. atto di vandalismo) verrà conservato per il tempo necessario (anche dopo il settimo giorno) per gli adempimenti successivi (es. denuncia all’autorità giudiziaria).

Si è optato per un sistema centralizzato di registrazione su disco per consentire la memorizzazione in modo sicuro delle riprese effettuate dalle telecamere.

A tutela della privacy e per una maggiore affidabilità il server di registrazione è posizionato in un armadio sicurezza ubicato presso il centro di controllo, quindi in una stanza protetta da accessi non autorizzati con serratura a chiave.

Si prevede di creare un sistema di gestione delle chiavi da realizzarsi mediante le opportune disposizioni / ordini di servizio .

Un’attenta analisi delle finalità, mirata in particolare all’attività di prevenzione e documentazione di fatti illeciti che interessino la tutela del patrimonio pubblico e del territorio comunale ha comportato delle valutazioni geometriche per il posizionamento delle telecamere allo scopo di accertare che il campo ripreso ed i dati personali acquisiti siano

congrui con le finalità dell'impianto. Sono state individuate delle posizioni ben specifiche nelle quali si raccoglie il massimo di elementi utili a soddisfare le finalità dichiarate ed il minimo ragionevolmente e tecnicamente possibile di dati personali, non inerenti alle finalità dichiarate.

Relativamente alla motivazione sulla scelta delle posizioni/postazioni di ripresa si rinvia all' allegato "Piano generale delle scelte di monitoraggio del territorio" che ricalca a grandi linee "Progetto di VideoSorveglianza" approvato per l'intervento di prevenzione dei fenomeni criminosi e di degrado finanziati con L.R. 9 del 14/8/2008 integrato dal piano delle scelte di monitoraggio del territorio comunale compreso nel Comprensorio ZIU.

Inoltre con la realizzazione del progetto, si potrà ottenere una razionalizzazione dei servizi di vigilanza urbana con conseguente ottimizzazione delle risorse umane, grazie al presidio elettronico continuativo del territorio, alternativo alla presenza fisica del personale e si riuscirà a realizzare un monitoraggio remoto sulla viabilità urbana e su aree significative, utile ai fini di interventi di infortunistica stradale.

1.5 Aspetti tecnici:

Le telecamere di cui sopra consentono riprese video anche con scarsa illuminazione notturna.

Le telecamere sono finalizzate esclusivamente alla visuale delle zone di pertinenza pubblica. Per garantire questo principio sono utilizzate telecamere con possibilità di oscuramento di determinati settori di ripresa corrispondenti ad aree private (quali abitazioni, ecc..).

Saranno evitate, salvo necessità comprovate di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nonché la specifica attivazione in modalità automatica delle telecamere per la rilevazione di eventi improvvisi.

E' opportuna una rivisitazione periodica, preferibilmente con cadenza annuale, per verificare la congruità dei posizionamenti con eventuali modifiche della situazione ambientale.

Le immagini video riprese dalle telecamere sono trasmesse al centro di controllo tramite una infrastruttura di rete di tipo proprietario dedicata esclusivamente a questo servizio, wireless, con trasmissione di tipo digitale con chiave a 128bit o superiore, ciò garantisce l'impossibilità di intercettare le immagini da parte di malintenzionati.

Considerato che i Comuni Titolari nonché il Consorzio ZIU operante sul territorio effettuano attività di videosorveglianza in forma integrata, tramite la compartecipazione ad un medesimo sistema di rilevazione, al fine di economizzare risorse e mezzi impiegati nell'espletamento delle più diverse attività istituzionali si definisce quanto segue.

a) l'utilizzo condiviso, in forma integrale o parziale, di sistemi di videosorveglianza tramite la medesima infrastruttura tecnologica sarà configurata con modalità tali da permettere ad ogni singolo ente e, in taluni casi, anche alle diverse strutture organizzative dell'ente, l'accesso alle immagini solo nei termini strettamente funzionali allo svolgimento dei propri compiti istituzionali, evitando di tracciare gli spostamenti degli interessati e di ricostruirne il percorso effettuato in aree che esulano dalla competenza territoriale dell'ente;

b) considerato che il "centro di controllo" unico gestirà l'attività di videosorveglianza per conto di diversi soggetti pubblici, i dati personali raccolti saranno trattati in forma differenziata e rigorosamente distinta, in relazione alle competenze istituzionali della singola pubblica amministrazione.

I titolari dei trattamenti sono tenuto a richiedere una verifica preliminare all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali fuori dalle predette ipotesi, ed in tutti i casi in cui i trattamenti effettuati tramite sistemi integrati di videosorveglianza hanno natura e caratteristiche tali per cui le misure e gli accorgimenti sopra individuati non siano integralmente applicabili, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento, agli effetti che possono determinare o, a maggior ragione, con riferimento a quei sistemi descritti al punto 3.2.1 dei Provvedimenti in materia di videosorveglianza emessi dal Garante con nota del 08/04/2010 (es. sistemi di raccolta delle immagini associate a dati biometrici o c.d. intelligenti, cioè in grado di rilevare automaticamente comportamenti o eventi anomali, segnalarli, ed eventualmente registrarli).

I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti nel centro di controllo .

In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e contestualmente registrate su hard disk. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per documentare eventuali atti criminosi.

Nel centro di controllo, dove è custodito il monitor di visualizzazione ed il registratore digitale, all'interno di un armadio sicurezza, può accedere, solo ed esclusivamente, oltre al Titolare del trattamento nella persona del Sindaco pro - tempore, il responsabile del trattamento dei dati ed il personale incaricato così come specificato negli appositi documenti di nomina adottati dal Responsabile del Trattamento dei dati del sistema di videosorveglianza.

L'accesso al sistema è protetto da password su più livelli. In particolare:

Password di amministrazione, che consente l'assegnazione delle autorizzazioni e delle autenticazioni, a disposizione unicamente del responsabile del trattamento;

Password di accesso alle registrazioni, che consente la visualizzazione delle immagini registrate, a disposizione del responsabile e degli incaricati del trattamento;

Password di accesso alle funzioni di visualizzazione ed operatività del sistema, a disposizione del responsabile e degli incaricati del trattamento;

Password per modificare le impostazioni di base;

Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguarderanno soggetti, mezzi di trasporto ed altre cose presenti nell'area interessata dalla sorveglianza.

ALLEGATO: Piano generale di monitoraggio

—

SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA
Nomina di Responsabile del trattamento dei dati personali
ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196
(Testo Unico sulle disposizioni in materia di protezione dei dati personali)

Gent. Sig.r/a

A MANI

Nome e Cognome

Il Comune di _____ (UD) titolare del trattamento di dati personali nell'ambito del sistema di videosorveglianza sul territorio comunale (in prosieguo semplicemente Titolare), rappresentato dal Sindaco pro-tempore o suo delegato,

1. Visto l'art. 29 del D.Lgs. 196/2003, secondo cui il Titolare ha facoltà di designare uno o più responsabili del trattamento dei dati personali, individuandolo/i tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
2. Considerato che per la struttura interna del Titolare si ritiene necessaria la nomina di responsabili del trattamento dei dati personali per meglio garantire il rispetto delle norme in materia di Privacy nell'ambito del sistema di videosorveglianza
3. Considerato che per esigenze organizzative possono essere designati più responsabili, anche mediante suddivisione di compiti.
4. Considerata la sua formazione professionale in materia di privacy si ritiene che Lei sia la persona che meglio risponda ai requisiti di cui al punto 1.
5. Considerato che i compiti affidati al responsabile sono per legge analiticamente specificati per iscritto dal titolare

Tutto ciò premesso e considerato,

la presente vale a conferirLe ad ogni effetto di legge formale ed espressa nomina a responsabile del trattamento dei dati personali con specifico riguardo del sistema di videosorveglianza, così come disciplinato dal relativo Regolamento, approvato con Deliberazione Consiliare n. __ del _____ e nell'ambito delle finalità ivi dettagliate e qui integralmente richiamate.

Lei, in qualità di responsabile è tenuto ad effettuare il trattamento nei limiti delle finalità individuate nel predetto Regolamento Comunale attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle proprie istruzioni.

Perché sia garantito un adeguato trattamento dei dati personali di cui è titolare la scrivente Amministrazione, è opportuno che Lei, a cui viene affidato il trattamento nell'espletamento dell'incarico conferito ne assuma la responsabilità anche ai fini e sotto il profilo della sicurezza prescritta dalla summenzionata normativa, con particolare riferimento all'adozione delle misure di sicurezza minime e idonee atte a garantire la sicurezza, integrità e riservatezza dei dati personali ed all'assegnazione di specifiche istruzioni agli incaricati atte a garantire il rispetto delle misure medesime.

Nello svolgimento dell'incarico dovrà attenersi alle istruzioni impartite dal titolare e a sua volta impartire agli incaricati le opportune istruzioni per rispettare tutti gli obblighi di legge, compreso il profilo della sicurezza, quali:

- individuare e autorizzare per iscritto gli incaricati e l'ambito di trattamento dei dati loro consentito sulla base delle rispettive mansioni ed assegnare ai medesimi istruzioni scritte atte ad assicurare un corretto trattamento al fine di preservare la riservatezza dei dati;
- adempiere agli obblighi di informativa e, ove richiesto, di acquisizione del consenso nei confronti degli interessati;
- garantire agli interessati l'esercizio dei diritti previsti dall'art. 7 del d.lgs. n.196/2003, fra cui quelli di accesso, aggiornamento, rettificazione, cancellazione e di opposizione;
- collaborare con il titolare all'attuazione di eventuali prescrizioni del Garante; predisporre ed aggiornare un sistema di sicurezza idoneo a rispettare le prescrizioni di cui agli artt. 31 e ss del d.lgs. n. 196/2003 e del Disciplinare Tecnico di cui all'Allegato B, curandone l'applicazione anche da parte degli incaricati;
- comunicare, ove richiesto, al Titolare le modalità e finalità di gestione del trattamento dei dati, fermo restando che la comunicazione e diffusione dei dati personali può essere

- effettuata previa autorizzazione del titolare;
- predisporre la notificazione al Garante, ove obbligatoria;
 - verificare l'esattezza e la completezza dei dati, apportando tempestivamente eventuali variazioni ed aggiornamenti;
 - osservare le disposizioni contenute nelle autorizzazioni generali del Garante nel trattamento di dati sensibili e/o giudiziari.

Il responsabile così nominato dichiara di essere consapevole che i dati che tratta nell'espletamento dell'incarico ricevuto sono dati personali e, come tali, sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei medesimi di cui al D. Lgs. 196/2003, e, per l'effetto, di ottemperare a tutti gli obblighi previsti dalla predetta normativa.

Il Titolare del Trattamento dei dati
Il Sindaco o suo delegato

Il Responsabile

SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA
Nomina di incaricato al trattamento dei dati personali
ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196
(Testo Unico sulle disposizioni in materia di protezione dei dati personali)

Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 196/2003 il trattamento dei dati personali nell'ambito del sistema di videosorveglianza sul territorio comunale può essere effettuato solo da soggetti espressamente incaricati, che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile eventualmente nominato, e che si attengono alle istruzioni dai medesimi impartite. Per incaricati devono intendersi le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dei dati dal titolare o dal responsabile nei limiti delle finalità indicate nel Regolamento Comunale sulla Videosorveglianza, approvato con Deliberazione Consiliare n. __ del _____.

La designazione è effettuata per iscritto e individua puntualmente l'ambito del trattamento consentito, per tale intendendosi anche la preposizione dell'incaricato ad un'unità operativa per la quale è individuato l'ambito del trattamento consentito agli addetti all'unità medesima.

Ciò premesso, la presente vale a conferire ad ogni effetto di legge formale ed espressa nomina ad incaricato del trattamento dei dati personali gestiti nell'ambito ed in stretta pertinenza alle prestazioni dedotte nel contratto di lavoro stipulato con la scrivente Amministrazione e con specifico riguardo al sistema di videosorveglianza così come disciplinato dal relativo Regolamento, approvato con Deliberazione Consiliare n. __ del _____ e nell'ambito delle finalità ivi dettagliate e qui integralmente richiamate.

Per effetto ed ai fini del conferimento del presente incarico, è compito del titolare, eventualmente con l'ausilio e in collaborazione con uno o più responsabili, fornire alla persona così designata una serie di informazioni ed istruzioni volte all'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa di cui al D.Lgs. 196/2003, atte a garantire un trattamento lecito e protetto dei dati personali e in particolare l'adozione di una serie di misure di sicurezza nello svolgimento delle rispettive mansioni lavorative e del corrispondente ambito di trattamento dei dati, onde evitare rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti dei dati medesimi.

In particolare, vengono date le seguenti informazioni:

Definizione di trattamento con strumenti elettronici: trattamento dei dati comprende qualunque operazione o complesso di operazioni eseguita con strumenti

elettronici, che implichi il coinvolgimento dei dati personali, ivi compresa la raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione dei dati personali, anche ove non registrati in banche dati.

Definizione di dato personale: per dato personale si intende qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.

Definizione di dato sensibile: per dato sensibile si intende in particolare il dato idoneo a rivelare origine razziale ed etnica, convinzioni religiose e ideologiche, opinioni politiche, adesione a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, stato di salute e vita sessuale. Interessato è la persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, cui si riferiscono i dati personali.

Vengono inoltre impartite le seguenti istruzioni:

- l'incaricato deve trattare i dati personali contenuti in supporti informatici, avendo cura che l'accesso ai medesimi sia possibile solo ai soggetti autorizzati;
- in caso di interruzione anche solo temporanea di propria attività lavorativa che comporti il trattamento di dati personali, l'incaricato non deve lasciare incustodito il supporto elettronico contenente i dati medesimi, si da evitare accessi e utilizzi illeciti;
- deve concorrere ad adempiere agli obblighi di informativa nei confronti degli interessati, e a garantire agli interessati l'esercizio dei diritti previsti dall'art. 7 del d.lgs. n.196/2003, fra cui quelli di accesso, aggiornamento, rettificazione, cancellazione e di opposizione;
- deve verificare l'esattezza e la completezza dei dati;
- deve collaborare con il titolare all'attuazione di eventuali prescrizioni del Garante;
- concorrere all'applicazione di un sistema di sicurezza idoneo a rispettare le prescrizioni di cui agli artt. 31 e ss del d.lgs. n. 196/2003 e del Disciplinate Tecnico di cui all'Allegato B.

Le misure minime di protezione da osservare con riferimento al trattamento di dati effettuato con strumenti elettronici, consistono nel rispetto delle procedure predisposte dall'Amministrazione per la tutela del sistema informatico, ovvero delle procedure di autenticazione informatica, di gestione delle credenziali di autenticazione, di utilizzazione di un sistema di autorizzazione per l'accesso alle banche dati, di aggiornamento periodico dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione e manutenzione degli strumenti elettronici, di protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti e accessi non consentiti, di custodia di copie di sicurezza e di ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi, di tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza. Ad ogni incaricato è assegnata in via riservata una credenziale per l'autenticazione (password) che consente l'accesso ai dati, e che non va comunicata ad altri incaricati; l'incaricato deve assicurare la segretezza della credenziale di autenticazione e la diligente custodia dei dispositivi in possesso ed uso esclusivo; la parola chiave prevista dal sistema di autenticazione, composta da almeno otto caratteri o da un numero di caratteri pari al massimo consentito dallo strumento elettronico in dotazione, non contiene riferimenti agevolmente riconducibili all'incaricato; è modificata al primo utilizzo e successivamente almeno ogni sei mesi e ogni tre mesi se si trattano anche dati sensibili; le variazioni disposte autonomamente dallo stesso incaricato con periodicità semestrale (trimestrale in caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari) devono essere comunicate, sempre in modo riservato, al custode delle credenziali. Il codice di identificazione una volta utilizzato non può essere assegnato ad altri incaricati neppure in tempi diversi. Le credenziali non utilizzate da almeno sei mesi sono disattivate salvo quelle preventivamente autorizzate dal titolare per i soli scopi di gestione tecnica; le credenziali sono disattivate anche in caso di perdita della qualità che consente all'incaricato l'accesso ai dati personali. Lo strumento elettronico in dotazione non va lasciato incustodito e accessibile durante il trattamento dei dati; tutti i supporti magnetici utilizzati vanno riposti negli archivi; i supporti non più utilizzati possono essere eliminati solo dopo che i dati contenuti sono stati resi effettivamente inutilizzabili. L'incaricato non può installare ed utilizzare programmi per elaboratore non autorizzati dall'Amministrazione. Gli strumenti informatici e telematici messi a disposizione costituiscono degli strumenti di lavoro da utilizzare esclusivamente per l'esecuzione delle mansioni affidate. Il titolare del trattamento, nei casi in cui è indispensabile ed indifferibile accedere ai dati trattati dall'incaricato ed agli strumenti informatici in dotazione allo stesso per la sicurezza ed operatività dello stesso sistema informatico, nei casi di prolungata assenza od impedimento dell'incaricato, potrà accedere mediante intervento del custode delle credenziali nominato dall'azienda.

I dati personali devono essere custoditi con la massima riservatezza, diligenza e prudenza e in nessun modo divulgati al di fuori delle espresse autorizzazioni del titolare o del responsabile.

Gli accessi alle banche dati sia informatiche che cartacee e agli archivi, così come la

comunicazione dei dati personali che l'incaricato è autorizzato ad effettuare, sono solo quelle strettamente pertinenti e finalizzate alle specifiche mansioni svolte; l'accesso ai dati deve essere limitato all'espletamento delle proprie mansioni ed inoltre esclusivamente negli orari di lavoro.

I dati personali devono essere infatti trattati unicamente per le finalità inerenti le proprie prestazioni lavorative.

Analogamente, senza preventiva autorizzazione del titolare non è permesso all'incaricato realizzare nuove banche dati, o trattare le medesime per finalità diverse da quelle pertinenti alle sue mansioni.

Gli obblighi di riservatezza dei dati devono essere osservati anche in seguito a modifica dell'incarico e/o cessazione del rapporto di lavoro.

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rinvia al Documento Programmatico sulla Sicurezza predisposto dal titolare e al corso di formazione professionale specificatamente organizzato dal medesimo.

Il titolare Comune di _____

L'incaricato

SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA
Lettera al prestatore di servizi
(Addetto alla Manutenzione del Sistema di Videosorveglianza)
sul rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 33 e ss.
D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e al Discipline tecnico di cui all'Allegato B
(Testo Unico sulle disposizioni in materia di protezione dei dati personali)

Gent. Sig.r/a

A MANI

Nome e Cognome

La scrivente Amministrazione si avvale con specifico riguardo del sistema di videosorveglianza - così come disciplinato dal relativo Regolamento, approvato con Deliberazione Consiliare n. ___ del _____ e nell'ambito delle finalità ivi dettagliate e qui integralmente richiamate - di prestatori di servizi che, pur non effettuando ai sensi di legge trattamento di dati personali di cui è titolare la stessa committente, devono opportunamente essere responsabilizzati e informati, sia pur sinteticamente, dei rischi che incombono sulla sicurezza dei dati e delle misure di sicurezza prescritte dalla legge e predisposte dal titolare al fine di conformarsi alla normativa sulla protezione dei dati personali.

Con la presente si intende preservare la liceità e correttezza del trattamento dei dati personali, sia su supporto cartaceo che elettronico anche rispetto all'espletamento delle mansioni dei prestatori di servizi esterni alla struttura del titolare.

Il prestatore di servizi dichiara di essere consapevole di espletare le mansioni all'interno di una struttura in cui viene effettuato il trattamento di dati

personali, rilevante ai fini del Testo Unico in materia di riservatezza sopra citato, e per l'effetto, di essere tenuto sia pur in stretta pertinenza alle mansioni stesse, a rispettare le misure di sicurezza prescritte dalla legge per preservare la riservatezza dei dati medesimi, tra cui la diligente gestione, custodia e conservazione di documenti cartacei e informatici così come dei locali contenenti dati personali, di limitarsi strettamente e unicamente allo svolgimento delle mansioni conferite nella consapevolezza che nulla hanno a che condividere con il trattamento di dati personali, e dei limiti che ne derivano, tra cui in particolare, è fatto divieto assoluto di far fuoriuscire ogni genere di documento di qualsiasi foggia e natura dai locali in cui gli stessi vengono per qualsiasi ragione e in qualunque modo occasionalmente o volutamente rinvenuti; di accedere o anche solo tentare di accedere a supporti cartacei ed elettronici di qualsiasi tipo e genere rinvenuti nei locali medesimi; di comunicare o diffondere il contenuto di documenti rinvenuti nei locali contravvenendo alle misure di sicurezza predisposte dal titolare; si richiede altresì di non lasciare incustoditi i locali neppure temporaneamente sì da impedire accessi non autorizzati; avere cura di chiudere ogni via di accesso ai locali durante e al termine delle proprie mansioni; di non toccare, intaccare, danneggiare, asportare, dislocare, supporti cartacei e elettronici di qualsiasi dimensione, foggia e natura; di non avvalersi per l'espletamento delle proprie mansioni, di soggetti non previamente autorizzati nel rapporto contrattuale con il titolare e vigilare in ogni caso costantemente sull'attività dei medesimi all'interno dei locali.

Il tutto a pena di responsabilità civili e penali in caso di inosservanza delle prescrizioni succitate e di ogni altra conseguente, connessa e correlata ai fini del testo unico in materia di protezione dei dati personali, ferma restando la risoluzione ipso iure del rapporto contrattuale in essere con il titolare.

Il Titolare _____

Il prestatore di servizi _____